



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
EX CAMERINO
SEZIONE CIVILE**

Ufficio fallimenti e procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Paolo Vadalà – presidente,

dott. Enrico Pannaggi – giudice

dott.ssa Filomena Di Gennaro – giudice rel.

ha deliberato il seguente

DECRETO

in relazione alla domanda di esdebitazione formulata *ex art.* 280 CCII nel fallimento N.R.G. 154/1988, proposta da:

Lucio Meschini, rappresentato e difeso – giusta procura in calce al ricorso – dall'avv. Pierlorenzo Boccanera, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Macerata (MC), al corso Cavour n. 66; – ricorrente-

Considerato, in fatto, che con atto depositato in data 20.11.2023, il ricorrente ha presentato istanza di esdebitazione in suo favore, rappresentando che:

- l'omonima ditta individuale di cui è titolare è stata dichiarata fallita con sentenza del 25.02.1988;
- in data 30.08.2023, il curatore della procedura indicata in epigrafe, tuttora pendente, ha depositato il rendiconto finale, a norma dell'art. 116 l.f., rispetto al quale l'odierno ricorrente non intende presentare osservazioni;
- non è stato ancora emesso il decreto di chiusura in relazione al fallimento per cui è causa;
- tuttavia, il ricorrente, invocando l'applicazione dell'art. 279 co. 1 CCII ed

assumendone l'operatività (anche) alle procedure fallimentari aperte prima dell'entrata in vigore di tale *corpus* normativo, ma ancora pendenti, a norma dell'art. 390 CCII, intende formulare la presente istanza di esdebitazione, essendo decorsi tre anni dall'avvio della procedura in commento;

considerato, altresì, che:

- il curatore ha espresso parere negativo quanto alla ricevibilità della presente esdebitazione, perché depositata in un momento antecedente alla verifica dell'integrale e/o parziale soddisfazione dei creditori concorsuali, come richiesto, al contrario, dall'art. 142 l.f.;
- l'INPS, in qualità di creditore ammesso al passivo fallimentare, ha presentato formale opposizione all'istanza per cui è causa sul rilievo che, non potendo trovare applicazione la disciplina dettata dal cd. Codice della Crisi, invocata dal ricorrente, e dovendo, piuttosto, applicarsi l'art. 142 della previgente legge fallimentare, tale richiesta sarebbe inammissibile, poiché formulata in un momento nel quale non sarebbe possibile verificare la sussistenza del requisito oggettivo della soddisfazione dei creditori concorsuali;

considerato, in diritto, che la nuova disciplina dell'esdebitazione dettata dall'invocato art. 279 CCII, per effetto del quale l'interessato può formulare istanza di accesso al beneficio in parola anche in via anticipata, ovvero, prima ed a prescindere dalla chiusura del fallimento, come invece prescritto dall'art. 143 della previgente legge fallimentare, qualora siano *“decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale”*, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non può trovare applicazione ai fallimenti aperti e pendenti alla data di entrata in vigore del D.l. 23/2020.

In merito, infatti, il co. 2 dell'art. 390 CCII, deputato a definire la disciplina transitoria del decreto predetto, stabilisce che: *“le procedure di fallimento e le altre procedure i cui al co. 1 pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma, sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942*

n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012 n. 3”.

La previsione in parola, quindi, lungi dall'affermare la retroattività del cd. Codice della Crisi, sancisce espressamente la persistente applicabilità della legge fallimentare sia rispetto alle procedure (ancora) pendenti al tempo dell'entrata in vigore del D.l. 23/2020 (c.1 e 2) che, in un'ottica di continuità logica e giuridica, anche *“delle domande correlate ai fallimenti precedentemente introdotti”*.

Proprio l'inciso da ultimo richiamato, per il vero, impone di ritenere attratta all'illustrata ultrattività della L. del 1942 non solo i fallimenti, ma anche tutte le istanze che trovino fondamento e giustificazione negli stessi, tra cui, è da reputarsi annoverabile anche il beneficio dell'esdebitazione, quale fattispecie distinta ma, inevitabilmente, correlata alla procedura da cui trae origine e, nel cui contesto, è destinata a maturare. Difatti, sia l'ambito di operatività che i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti per la concessione della cd. inesigibilità dei debiti residui sono valutati in relazione alla procedura fallimentare subita dal richiedente.

Pertanto, qualora, come nel caso di specie, la domanda di esdebitazione sia formulata rispetto ad un fallimento già pendente al tempo dell'entrata in vigore del D.l. 23/2020, in conformità al richiamato art. 390 (co. 2) CCII, la disciplina applicabile anche a tale istanza correlata è quella contemplata dagli artt. 142 e ss. l.f., in base ai quali, però, il fallito non può accedere al beneficio in parola se non entro un anno dalla chiusura della procedura che lo ha interessato.

La norma *de qua*, infatti, non riconosce la cd. esdebitazione anticipata, invocata dall'odierno ricorrente ed introdotta, da ultimo, dall'art. 279 CCII per le (sole) liquidazioni giudiziali e, piuttosto, nell'ottica di salvaguardare i creditori concorrenti, esige che vi sia stata la definizione della procedura, proprio per consentire di verificare la ricorrenza del requisito oggettivo della soddisfazione dei creditori (art. 142 co. 2 l.f.).

Ritenuto, pertanto, che, in applicazione del richiamato art. 143 l.f., la presente istanza non possa essere ancora valutata, dovendosi attendere, piuttosto, anche ai fini della verifica di sussistenza dell'illustrato requisito oggettivo, l'adozione del decreto di chiusura del fallimento per cui è causa;

P.Q.M.

Letti gli artt. 142 co. 2 e 143 co.1 l. fall.,

rigetta la domanda di esdebitazione proposta da Lucio Meschini.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Macerata, nella Camera di Consiglio del 14.05.2024.

Il Presidente

Dott. Paolo Vadalà

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, il 15/05/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Samantha Cimarelli